

# **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 9 settembre 1988, n. 10315**

Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato « Canneti di S. Cristoforo » ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 - «, Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico »

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, « Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico », ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi. All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo Tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in «Biotopi di interesse provinciale» e «Biotopi di interesse comprensoriale», e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

In data 21 dicembre 1987 ed ai sensi dell'art.5 della Legge precisata, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali ha proposto alla Commissione del D.E.P. il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo «Canneti di S. Cristoforo» ricadente nei C.C. di Ischia e C.C. di Castagnè (Com. amministrativo di Pergine).

L'area denominata «Canneti di S. Cristoforo» costituisce il lembo di canneto più esteso all'intero lago di Caldonazzo, ed uno dei più vasti dell'intera Provincia. La vegetazione è costituita quasi esclusivamente dalla Cannuccia d'acqua (*Phragmites communis*), dal Giunco di palude (*Scirpus lacustris*) e vari esempi di Tifa, (*Thypha* sp.). Dal punto di vista faunistico il biotopo riveste particolare importanza, in quanto è zona vitale per la sosta durante le migrazioni e per la riproduzione di numerose e rare specie di uccelli acquatici, alcune in via di estinzione in Italia, quali Germano reale, Porciglione, Gallinella d'acqua, Martin pescatore, Folaga, Piro piro piccolo, Moriglione, Gabbiano reale, Airone cinerino ed Airone rosso. Il biotopo ospita inoltre la più consistente popolazione di Svasso maggiore in Trentino durante il periodo riproduttivo.

In data 7 marzo 1988 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Pergine, al Comprensorio Alta Valsugana ed al Comitato agricolo comprensoriale Alta Valsugana, perché potessero esprimere il parere di competenza. Gli Enti interpellati approvavano l'individuazione del biotopo, riconoscendone l'alto valore naturalistico; tuttavia chiedevano una leggera modificazione dei confini in corrispondenza della p.ed. 221 e della superstrada della Valsugana, e la revisione di alcuni vincoli, affinché fosse permessa la pesca alla pedina e l'accesso via acqua e via terra alle darsene esistenti ai titolari di diritto esclusivo di pesca ed ai proprietari o affittuari delle darsene stesse. nonché la balneazione e la pesca dalla riva per il tratto di spiaggia tra la strada delle « Valene » e il limite sud del biotopo.

In data 24 maggio 1988 la Commissione, valutando i pareri espressi, ha ritenuto opportuno accogliere la modificazione dei confini e la possibilità di mantenere i diritti suelencati.

Pertanto propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo «Canneti di S. Cristoforo» per una superficie di ha 9.43 come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione,
- vista la L.P. 23.6.1986, n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### **delibera**

#### **Art. 1**

Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo le pp.ff.: C.C. di Ischia: 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139/1, 139/2, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/3, \*146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, \*149, \*151/1, \*151/2, \*151/3, \*151/4, 152/1, \*1297/1, 1297/26, 1297/54, 1297/72, 1297/74, 1297/77, 1297/78, 1297/87, 1297/88, 1297/92, 1297/93, 1297/94, \*1297/118, \*1297/123, \*1297/125, 1297/142, \*1297/ 149, 1297/150, \*1407, 1417, 1418/1, 1418/2; C.C. di Castagnè: \*2962 (\* particelle parzialmente comprese nel biotopo).

#### **Art. 2**

L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali (in particolar modo l'agricoltura), per cui permesso: - la conduzione dell'attività agricola nei campi coltivati, con i normali sistemi di coltura, compatibili con il mantenimento delle caratteristiche peculiari del biotopo; - l'accesso via acqua e terra alle darsene attualmente esistenti per i proprietari o affittuari. L'entrata e l'uscita dalle darsene con natanti dovrà avvenire senza l'impiego di motore;

- la pesca alla pedina per i titolari di diritto esclusivo riconosciuto in base alla concessione del 1899 e successive modifiche

- la pesca dalla riva e la balneazione per il tratto compreso tra la strada delle «Valene» fino ai limiti del biotopo verso sud (passaggio a livello);

- per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo, potranno essere attuati tutti gli interventi previsti da uno specifico piano interdisciplinare approvato dal Servizio Parchi e Foreste demaniali;

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo è tuttavia necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale, che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale, 23 giugno 1986 n. 14:

a. il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo; b. il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno; c. il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici e di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali a cui compete la trattazione degli affari, concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra e, per la pesca, nei casi precedentemente specificati;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare i caratteri peculiari del biotopo; usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione, o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque, come specificato in allegato;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei o linee telefoniche;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare ,con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- la balneazione lungo le sponde e nell'acqua antistante il canneto, salvo che nel tratto ammesso (Valene), nonché l'uso di natanti di qualsiasi genere, eccetto per i proprietari delle darsene attualmente esistenti per l'uscita o il ricovero dei natanti;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici; entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione dei proprietari, usufruttuari, affittuari o possessori ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifiche, di sorveglianza e gestione.

### Art. 3

La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 4 Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione. degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

Il Presidente della Giunta provinciale ANGELI

### ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbi: non, sono ammessi tutti i dissecanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non residuali.

- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed inorganici fortemente inquinati da metalli pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono ammissibili tutti i concimi organici. Per i concimi inorganici si deve dare la precedenza alle fosforiti, al nitrato ammonico ed al cloruro potassico; occorre inoltre eliminare completamente le disinfezioni del terreno.

- trattamenti: non sono ammessi i prodotti a base di captano e vinclozolin, occorre ridurre al minimo la deriva, con uso di lance e attrezzature adeguate; eliminare i topicidi: la lotta è consentita solo con esche al «clorofacinone».

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.